

Statuto dell'Associazione Ludo Ticino - associazione ticinese sviluppatori di giochi

Nome e sede

Art. 1 A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Ludo Ticino - associazione ticinese sviluppatori di giochi" (in seguito associazione).
La sede dell'associazione è nel Canton Ticino. Il recapito è al domicilio del suo presidente (Alessandro Bianchi).

Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)

Art. 2 ¹L'associazione ha quale scopo la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra i creatori di videogiochi e giochi da tavolo operativi in Svizzera, in particolare nel Canton Ticino. L'associazione dovrebbe sostenere lo sviluppo professionale e personale dei membri dell'associazione attraverso workshop, seminari e altre attività formative. Un altro obiettivo è la creazione di una rete di contatti e opportunità per i membri dell'associazione, facilitando la collaborazione su progetti comuni e la condivisione di risorse oltre alla promozione dei giochi creati dai membri dell'associazione, sia a livello locale che internazionale.

Scopo dell'associazione è anche sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza e il valore dei videogiochi come forme d'arte e intrattenimento istruttivo.

La pluralità di espressione deve essere garantita.

L'associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

Scopo dell'associazione è divulgare e trattare il gioco e il videogioco negli aspetti più ampi (es: Gamification, game art, board game, advergame...)

Statuto associativo

Art. 3 ¹Il funzionamento dell'associazione è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto dell'Associazione (in seguito statuto).

²Lo statuto è approvato dall'Assemblea sociale dell'associazione.

Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)

Art. 4

Le tasse sociali vengono fissate di anno in anno dall'Assemblea generale su proposta del comitato.

Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall'associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale.

Soci – ammissione (art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CC)

Art. 5

¹Ogni persona fisica di età superiore ai 16 anni, residente o operativa ne Canton Ticino può diventare socio attivo dell'associazione attraverso il pagamento della tassa sociale di cui all'articolo precedente.

²Lo stesso diritto spetta alle persone fisiche e giuridiche che, pur risiedendo altrove, rappresentano interessi collettivi importanti per l'associazione

³Ogni persona giuridica portatrice di interessi collettivi collegati all'associazione può diventare socio attivo dell'associazione, dimostrando al Comitato di quartiere la propria legittimazione e pagando la tassa sociale. La persona giuridica deve notificare i/il propri/o rappresentanti/e abilitati/o ad agire in seno all'Assemblea. Durante lo svolgimento dei lavori assembleari la persona giuridica può essere rappresentata da un solo incaricato.

Cessazione dell'appartenenza

Art. 6

¹L'appartenenza cessa:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, decesso;
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione o scioglimento della società;
- con il mancato pagamento della tassa annuale.

Dimissioni ed esclusioni
(art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Art. 7 ¹Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno due mesi prima della fine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato di quartiere.

²Il Comitato decide sull'esclusione di un socio dall'Associazione. In caso di contestazione da parte del socio escluso, decide l'Assemblea sociale.

Organi dell'associazione
(art. 64 CC)

Art. 8 Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
- il Comitato di quartiere (art. 69 CC)
- la Commissione di revisione.

L'Assemblea sociale

Art. 9 L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale.

Convocazione

Art. 10 ¹L'Assemblea sociale è convocata in seduta ordinaria dal Comitato associativo.

²L'Assemblea sociale si riunisce almeno una volta l'anno entro il primo trimestre.

³La convocazione deve essere diramata nei modi previsti dal presente Statuto (e-mail, canale discord e sito web dell'associazione).

⁴Un quinto dei soci dell'Associazione può richiedere per iscritto al Comitato la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria. Anche in questo caso la convocazione avviene secondo i modi prescritti attraverso i capoversi che seguono;

Diritto di voto e maggioranza
(art. 67 B CC)

Art. 12 ¹In seno all'Assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC).

²L'Assemblea non può risolvere a proposito di oggetti non debitamente preannunciati e compresi nell'ordine del giorno.

³Conclusa la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi d'attualità per il quartiere.

Esclusione dal diritto di voto
(art. 68 CC)

Art. 13 Nelle risoluzioni dell'Assemblea sociale concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'Associazione ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto.

Comitato
(art. 69 CC)

Art. 14 Il Comitato può essere composto da un numero di membri variabile.

Nomina e durata in carica

Art. 15 Il Comitato è nominato nel corso dell'Assemblea generale costitutiva e seguenti. Il Comitato è rieleggibile.

Compiti	Art. 17 Il Comitato rappresenta l'associazione e gestisce le attività in corso. Lo stesso, in particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea sociale e propone alla stessa i temi che rientrano fra le competenze di quest'ultima.
Convocazione e compiti	<p>Art. 18 ¹Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un cassiere ed un Segretario. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente.</p> <p>³Il Comitato decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza dei suoi membri presenti al momento della decisione.</p> <p>⁴In caso di parità decide il voto del Presidente.</p> <p>⁵Delle risoluzioni è tenuta traccia scritta.</p> <p>⁶Il Segretario tiene verbale delle riunioni di comitato e dell'assemblea e mantiene aggiornato l'elenco dei soci.</p>
Firma	Art. 19 L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente (Alessandro Bianchi) o del Vice Presidente (Michel Palucci) con un membro del Comitato.
Responsabilità (art. 75a CC)	Art. 20 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
Commissione di revisione	Art. 21 La Commissione di revisione si compone di due membri, esterni al Comitato, che sono rieleggibili. Essa ha il compito di presentare all'Assemblea ordinaria il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti e lo stato del patrimonio sociale. Il rapporto sarà trasmesso al Comitato al più tardi sette giorni prima dell'Assemblea che segue.
Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)	Art. 22 Lo scioglimento può essere pronunciato dall'Assemblea sociale in ogni tempo.
Altre norme applicabili	Art. 24 Per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Codice civile svizzero (art 60 e seguenti).
Entrata in vigore	<p>Art. 25 Il presente Statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 29.02.24 ed è entrato in vigore in tale data. Sostituisce tutte le versioni precedenti (nel caso di associazioni già esistenti).</p> <p>Data e luogo: Giovedì 14 marzo 2024, 6826 Riva San Vitale</p>

Il Presidente

Alessandro Bianchi

Il Vicepresidente

Michel Palucci

Il redattore del verbale

Andrea Spinelli